

## **MALTRATTARE E/O ABBANDONARE UN CANE È UN REATO PENALE**

### **Il C.P. Titolo I – Capo II dell’art. 727 “Maltrattamento di animali” così recita:**

“Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da 1032,91 a 5164,56 euro.

La pena è aumentata, se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.

Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da 1032.91 euro a 5164.56 euro. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.

Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno 12 mesi”.

Un privato cittadino o un'associazione animalista possono rivolgersi ad un qualsiasi organo di polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Vigili Urbani, Guardie Zoofile, ecc.) per segnalare uno dei casi illeciti previsti dall'art. 727 codice penale. Chi assiste ad un maltrattamento, nell'immediatezza del fatto, può segnalarlo, anche telefonicamente, agli organi di polizia giudiziaria su elencati, che sono tenuti ad intervenire per impedire il protrarsi dell'illecito.

La denuncia-querela può essere resa oralmente o in forma scritta (in carta libera senza marche da bollo) presso l'ufficio di **qualsunque organo di Polizia Giudiziaria** o alla Segreteria Generale del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo in cui è avvenuto il fatto del maltrattamento.

Chi sceglie la forma orale descriverà al poliziotto o al carabiniere di turno in maniera più chiara e precisa possibile il fatto che secondo lui costituisce maltrattamento, il luogo in cui è avvenuto, il nome del responsabile. Sarà poi il pubblico ufficiale, sulla scorta di quanto ascoltato, a redigere un verbale e a trasmetterlo alla Procura della Repubblica, che procederà alle indagini del caso.

Chi invece vuole scrivere una denuncia-querela di proprio pugno deve ricordarsi di:

- intestare la denuncia all'III.mo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo in cui è avvenuto il fatto del maltrattamento;
- indicare in modo chiaro il nome, cognome e l'indirizzo del denunciante; in caso di associazione il nome del firmatario;
- fare una esposizione chiara, concisa, ma precisa dei fatti;
- indicare tutti gli elementi utili per giungere, direttamente o indirettamente, all'individuazione del responsabile;
- indicare i nomi di eventuali testimoni, che possano riferire sui fatti.

Tale denuncia andrà comunque depositata presso l'ufficio di qualunque organo di Polizia Giudiziaria o alla Segreteria Generale del Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale del luogo in cui è avvenuto il maltrattamento. La sottoscrizione della denuncia dovrà comunque avvenire alla presenza del pubblico ufficiale. La Procura ha l'obbligo di attivarsi per accertare se i fatti denunciati costituiscono effettivamente un reato; in caso positivo si potrà arrivare al processo, dove lo stesso denunciante o anche un'associazione animalista possono costituirsi parte civile, per ottenere dal colpevole il risarcimento del danno morale da lui provocato per essersi reso colpevole del reato di maltrattamento. E' opportuno nella denuncia richiedere di voler essere informati dell'eventuale archiviazione degli atti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 408 cod.proc.pen. in modo da poter richiedere copia del provvedimento.

**Di seguito si riportano altri articoli del Codice penale:**

#### **Art. 500 Diffusione di malattia degli animali**

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia ad animali pericolosa per il patrimonio zootecnico della Nazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa l'ammenda è fino a L.4.000.000.

#### **Art. 625 n. 8 Circostanze aggravanti del furto**

La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire 200.000 a 2 milioni:  
8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

#### **Art. 636 Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo**

##### **abusivo**

Chiunque introduce o abbandona animali un gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da lire 20.000 a 200.000 .

Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da lire 40.000 a 400.000.

Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire 100.000 a 1 milione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa (c.p.639 bis, 649) .

#### **Art. 638 Uccisione o danneggiamento di animali altrui**

1. Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila

2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

3. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli arrecano danno.

#### **Art. 672 Omessa custodia e malgoverno di animali**

Chiunque lascia liberi o non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta e punito con l'ammenda fino a L.500.000. Alla stessa pena soggiace:

- 1) chi, in luoghi aperti abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
- 2) chi aizza o spaventa animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.

Con la legge 20 luglio 2004, n. 189 i reati contro gli animali sono finalmente considerati un delitto vero e proprio come è giusto che sia!

Viene così superata la pura e semplice contravvenzione prevista dal vecchio articolo 727 del Codice penale, risolvibile con il pagamento di irrisorie cifre.

Inoltre non è permessa l'estinzione del reato, bensì i termini di prescrizione del reato aumentano da tre ad oltre cinque anni concedendo alla giustizia un maggior lasso di tempo per fare il suo corso .

**E' possibile denunciare i maltrattamenti di animali  
componendo il numero 848.588.544  
(al solo costo di una telefonata urbana da tutto il territorio nazionale)**

La LAV – Lega Antivivisezione - lo ha istituito il 2 novembre 2004 per favorire l'applicazione della nuova legge contro il maltrattamento degli animali e per far conoscere ai cittadini la nuova legge 20 luglio 2004, n. 189: "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", e favorirne l'applicazione.

Tramite questo numero è possibile segnalare abusi e maltrattamenti alle forze di polizia e alla magistratura, che potranno così intervenire ed accertare le responsabilità.